

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LATRONICO, OCCHIUTO, CIRACÌ, PRESTIGIACOMO, PALMI-
ZIO, FUCCI, ELVIRA SAVINO, FITZGERALD NISSOLI,
GRASSI, ZANIN, CAPOZZOLO, PLACIDO, ANTEZZA, FOLINO**

Istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia
nell'area dell'arco ionico lucano

Presentata il 26 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 della Costituzione individua la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione tra i compiti fondamentali della Repubblica. Questa disposizione rappresenta il punto di approdo di una lunga tradizione giuridica che vede nel patrimonio culturale, comprensivo dei beni culturali e paesaggistici, oltre che un lascito del passato da custodire e conservare con cura, anche un importante strumento di crescita individuale e collettiva da mettere a disposizione dei cittadini. In tale quadro di riferimento il concetto di parco archeologico è attualmente definito a livello normativo come « ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici,

paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto ». Il Parco archeologico rientra dunque nella categoria dei parchi territoriali, intesi come luoghi dove l'intreccio tra cultura e natura si presenta nelle forme più differenziate, in cui ora prevalgono gli aspetti naturalistici ora quelli storici. Tali parchi, per la complessità della loro natura, necessitano di speciali attenzioni: è infatti necessario che la gestione degli aspetti archeologici — sui quali, a prescindere dal regime di proprietà, vige la competenza dello Stato nel campo della tutela — si integri in maniera organica con le altre componenti del parco (strutture storiche, contesti naturalistico-ambientali eccetera), spesso di proprietà di enti locali o di altri soggetti pubblici e

privati, che devono esercitare i propri diritti e le proprie competenze, in armonia con le esigenze della tutela.

Di grande valenza storica e culturale risulta essere l'area da adibire a parco archeologico grazie alla presente proposta di legge, che mira alla tutela e alla conservazione dell'area della costa ionica lucana per lo sviluppo di una cultura e di una fruibilità ambientale e turistica, ma che anche e soprattutto mira alla valorizzazione storica di un luogo impregnato di tradizione. L'istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia, il cui perimetro comprende importanti aree quali il bosco di Policoro, la foce del Sinni, la foce del Basento, la foce del Bradano-lago Salinella, la foce dell'Agri, la foce del Cavone con il litorale sabbioso e la pineta, appare giustificata dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi, dalla necessità di una gestione autorevole e, non da ultimo, dalla notorietà nel mondo dell'arco lucano. Il tratto della costa ionica in oggetto è peraltro divenuto polo d'interesse europeo, con la proclamazione di ben cinque siti di interesse europeo: la costa ionica foce del Basento, la foce del Cavone, la foce dell'Agri, la foce del Bradano e il bosco Pantano di Policoro, solo per fare qualche esempio. Non bisogna inoltre tralasciare la grande ricchezza geologica dei luoghi interessati. Ma soprattutto, il tratto interessato dal Parco è posto sotto la luce dei riflettori di tutto il mondo per la sfida vinta dalla città di Matera che nel 2019 sarà detentrica, per tutto il corso dell'anno, del titolo di Capitale della cultura europea: un titolo meritatissimo che non si può non sfruttare al meglio come vetrina internazionale per tutto il territorio limitrofo.

Il Parco archeologico della Magna Grecia, in questo quadro, assume dunque il valore di una precisa scelta di strategia territoriale: sottolinea la scelta di un modello di valorizzazione integrato, che ponga il sito archeologico al centro di un sistema territoriale articolato e complesso, capace di esaltarne i valori storici ma anche di porlo in relazione con tutti gli altri valori e attrattive del territorio, dai

centri storici, ai musei, all'ambiente naturale, al paesaggio e alle tradizioni. Significa, inoltre, la volontà di costruire un modello di gestione allargato e partecipato, aperto alla collaborazione e al contributo dei comuni, delle province, della regione Basilicata e della soprintendenza competente, e quindi capace di offrire tutte le garanzie di qualità, efficienza e capacità operativa in tutti i settori che un programma di valorizzazione ambizioso richiede.

D'altronde, la Magna Grecia è la culla della civiltà europea. Quella *Megale Ellas*, quel pezzo di grande Grecia in terra straniera, quella colonizzazione raffinata fiorita sulla nostra terra, che dall'VIII secolo avanti Cristo (aC), portò una rinomata influenza politica e militare, e — soprattutto — creò centri di intensa vita culturale e artistica: rinomati artigiani, poeti famosi, scienziati, filosofi, retori e autori di teatro — protetti spesso da ricchi tiranni — contribuiranno tutti a dare vita a quella splendida civiltà che sarà chiamata Magna Grecia e che trasmetterà la cultura greca non solo a Roma ma anche all'intera Europa.

Progettate e organizzate con cura, le colonie dell'Italia meridionale sono infatti uno straordinario esempio dell'interesse dei greci antichi per la creazione di nuove forme politiche, nonché della loro profonda capacità di riflessione sugli aspetti costituzionali e civili della vita associata. Non bisogna dimenticare che progettare una colonia significava coinvolgere una parte notevole di popolazione, a volte persino gli schiavi, che nel « nuovo mondo » possono sperare in un futuro migliore. Servono poi architetti che progettino la pianta della città, maestranze e manovali che realizzino le opere pubbliche e private, legislatori e politici di professione che costituiscano la futura classe di governo della nuova realtà cittadina, e artigiani e commercianti, agricoltori e marinai: nella grande impresa della fondazione di una colonia c'è bisogno di tutti. È in questa partecipazione corale che si sublima la colonia greca dell'VIII secolo aC.

Una volta scelto con cura il sito per l'edificazione della nuova città, la colonia diviene un vero e proprio pezzo di Grecia in terra straniera: non a caso il termine greco con cui la si indica è *apoikìa*, cioè trasferimento da casa. La città da cui si parte sarà per sempre la *metròpolis*, la città madre, che conserverà con la colonia un rapporto strettissimo di collaborazione e di mutuo soccorso.

Quando i primi greci arrivano sulle coste dell'attuale Basilicata, scoprono una terra fertile e ricca di acqua, abbondante di grano e di vino. La chiamano Enotria, termine che in greco significa terra del vino ma che è anche collegato con il nome dell'eroe Enotrio, figlio di Licaone, re dell'Arcadia, volendo segnare in tal modo una continuità fra i leggendari personaggi del mito greco e le nuove genti colonizzatrici.

In direzione di queste coste del golfo ionico e oltre, tra Taranto e Reggio, si concentrerà la migrazione delle genti di stirpe dorica e achea, provenienti dal Peloponneso e dalle regioni centro-occidentali della Grecia. Una dopo l'altra, tra il 730 e il 670 aC, sorgono Reggio, Sibari, Crotona, Taranto, Metaponto e Locri. E in questi luoghi, dove per posizione favorevole e per capacità militari nei confronti delle popolazioni indigene le città greche riescono a dare vita a un territorio quasi unitario e culturalmente omogeneo, che nasce il concetto di *Megàle Ellàs*, cioè di Grande Grecia (Magna in latino), idea che nel VI secolo aC si rafforza grazie a Pitagora, filosofo al governo di Crotona. La filosofia scientifica della dottrina Pitagorica, sviluppata dal VI secolo aC nella Magna Grecia, e in particolare nelle città di Crotona, Sibari, Eraclea Metaponto, ha profondamente impregnato, come nessun'altra corrente filosofica, la nostra civiltà occidentale per tutti i secoli successivi in tutti i campi delle scienze: dalla musica all'architettura, dalla letteratura all'astronomia, dall'arte alla matematica e, ancora oggi, persino nelle tecnologie ottiche, elettroniche e multimediali.

La civiltà della Magna Grecia sarà caratterizzata da intensi sviluppi culturali

come la nascita di un pensiero laico grazie al sorgere proprio in quell'area dei primi filosofi razionalisti. Ma si impongono anche altre figure leggendarie permeate di misticismo, scienziati capaci di invenzioni spettacolari e al contempo di riti e culti segreti legati alla religiosità orfica, autori che mettono le basi dell'arte della retorica e poeti di mimi dissacranti.

Ripercorrere le tappe di un immaginario viaggio presso le più famose città dell'Italia greca consente di mettere in evidenza la comune cultura ma anche le non poche differenze tra le diverse colonie, che rimasero sempre orgogliose delle proprie indipendenza e identità. Città spesso avvolte nel mistero, come Lagaria, mitica e leggendaria, secondo i racconti fondata da una colonia di foci sotto il comando del Epeo, il famoso costruttore del cavallo di Troia, o la città di Metaponto, fondata secondo la leggenda dall'eroe greco Nestore di ritorno dalla guerra di Troia, che ben presto divenne una potenza principalmente grazie alla fertilità del suo territorio, testimoniata dalla spiga d'orzo che veniva raffigurata sulle monete di Metaponto e che divenne il simbolo stesso della città e che essa inviava in dono a Delfi. A Metaponto visse e operò, fino alla fine dei suoi giorni nel 490 aC, proprio il grande Pitagora che vi fondò una delle sue scuole.

Quando poi Roma vinse definitivamente la guerra contro Pirro, Metaponto fu duramente punita e alcuni esuli metapontini trovarono rifugio a *Pistoicos*, unica città che era rimasta fedele a Metaponto durante la guerra. Altri esuli metapontini trovarono ospitalità a *Genusium*, l'attuale Ginosa. Metaponto divenne allora città federata riacquistando il suo splendore intorno al I secolo aC. Nel 72-73 aC la piana di Metaponto fu teatro del passaggio dell'esercito di schiavi e disperati guidati da Spartaco. Difatti i primi successi contro l'esercito di Roma permisero a Spartaco di raccogliere nuovi consensi, anche nella zona della Lucania, come testimonia Plutarco. È in quelle terre che Spartaco si incontrò con il pirata cilicio Tigrane per organizzare la sua fuga, il sospirato im-

barco da Brindisi verso la Cilicia, poi fallito per il tradimento di quest'ultimo.

Oggi, a poca distanza dalla città moderna è situata l'area archeologica di Metaponto con le sue rovine tra cui spiccano le celeberrime Tavole palatine e il Museo archeologico nazionale di Metaponto, un vero e proprio gioiello di testimonianza storia che, partendo dall'età preistorica, conduce i visitatori lungo un percorso di grande interesse antropologico e culturale, che passa per i bronzetti votivi, le caratteristiche ceramiche a vernice nera e le divinità femminili in calcare: tutto ripercorre e rispecchia la potenza e lo splendore dell'antica Metaponto, ma anche la sua progressiva decadenza dopo l'occupazione romana.

Un'altra città mitica fu Eraclea, dove si svolse la famosa battaglia nel 280 aC tra le truppe della Repubblica romana guidate dal console Publio Valerio Levino e quelle della coalizione greca che univa Epiro, Taras (Taranto), Thurii, Metaponto ed Eraclea, sotto il comando del re Pirro d'Epiro. Roma stava cercando di espandere la sua influenza sulla penisola italiana e mirava alla conquista delle *polis* magno-greche. Pirro accorse in difesa di Taranto con 25.000 uomini e venti elefanti da guerra e furono proprio i pachidermi, animali sconosciuti ai romani, a rivelarsi determinanti ai fini della vittoria. La battaglia ha un valore storico incredibile perché rappresenta il primo vero scontro tra il mondo ellenistico e quello romano, il vento d'oriente che si scontra con quello d'occidente: è l'inizio di una storia che dura tuttora.

Non lontano da Eraclea, in prossimità del parco archeologico di *Siris-Herakleia*, sorge oggi il Museo archeologico nazionale di Policoro, riallestito di recente. In questa struttura espositiva vengono presentati alcuni dei rinvenimenti più significativi relativi alle due città greche e ai centri indigeni dell'entroterra. Alla fase di *Siris* sono riferibili, in primo luogo, statuette votive e corredi funerari dal VII-VI secolo aC con ceramiche figurate di produzione locale, tra le più antiche realizzate nella Magna Grecia. Tra i rinvenimenti più

significativi riferibili a *Herakleia* sono presenti matrici per statuette rinvenute nel quartiere artigianale, oggetti votivi rinvenuti nei santuari e soprattutto importanti corredi funerari del VI-VII secolo aC, caratterizzati da splendide ceramiche a figure rosse e da raffinati monili in oro filigranato. Si tratta, in alcuni casi, di gioielli prodotti da botteghe locali, come è testimoniato dall'eccezionale rinvenimento, nella stessa «*Herakleia*, della tomba di un orafo. Il Museo espone, inoltre, alcuni dei più importanti rinvenimenti effettuati nei centri enotri (IX-V secolo aC) e lucani (IV secolo aC) dell'entroterra. Si tratta di corredi funerari di straordinaria importanza, contraddistinti da armature in bronzo, gioielli di straordinaria raffinatezza, in argento, oro e ambra, vasi indigeni a intricata decorazione geometrica, ceramiche greche figurate e vasi etruschi in bucchero. A questo famoso Museo se ne affiancano altri di fama internazionale e di rilevantissimo interesse archeologico: dal Museo archeologico nazionale dell'Alta Val d'Agri a Grumento Nova al Museo archeologico nazionale di Muro Lucano e al Museo archeologico nazionale di Venosa, solo per citarne alcuni.

E in questa culla di civiltà che sorge anche l'orgogliosa Matera, crocevia fondamentale in età romana, devastata più volte, per opera di Pirro, di Annibale e nel corso della guerra sociale e sempre in grado di rialzarsi e rifiorire. Nell'Alto Medioevo i longobardi la incorporarono al ducato di Benevento prima, al principato di Salerno poi; Ludovico II imperatore la riconquistò (867) ai saraceni e poco dopo l'imperatore d'Oriente, Basilio I il Macedone, la fortificò e ne fece uno dei principali capisaldi dei possedimenti bizantini nell'Italia meridionale, contro i longobardi, i saraceni (che la rioccuparono ancora nel 937 e 994) e le milizie imperiali di Ottone II. Nel 1061 circa, Matera si ribella al governo greco e viene occupata dai normanni di Roberto Loffredi, i cui discendenti la tennero fino al 1133. Da allora la città passa alternativamente dalle dipendenze dirette della corona alla condizione

di dominio feudale. Alla fine del XV secolo Ferdinando II d'Aragona la concede al conte Giancarlo Tramontano, figura epica di despota, la cui vita è stata ispiratrice di numerose leggende popolari, come i soprusi romanzati e ingigantiti e come lo « *ius primae noctis* » sulle giovani spose dell'epoca. L'anno 1514 è per Matera un periodo di atroci patimenti, il conte Tramontano vessa i cittadini con continue gabelle e tasse. Esasperati dalle incessanti angherie, alcuni popolani e nobili, riunitisi nel Sasso barisano nei pressi della parrocchia rupestre di San Giovanni Vecchio, nascosti dietro un masso — il masso del mal consiglio —, che fungeva da testimone, organizzano l'uccisione del conte, che si consuma la sera del 29 dicembre, in occasione della messa del vespro, presso quella che dopo qualche secolo fu chiamata via Riscatto. Nel 1578 Matera, mai doma, si riscatta per denaro dai creditori degli Orsini, suoi ultimi feudatari, finché nel 1638 ottiene il definitivo riconoscimento regio dei diritti di città demaniale.

Il nucleo più antico della città è costituito dal rione Sassi. Sviluppatisi intorno alla *civita*, essi costituiscono un'intera città scavata nella roccia calcarenitica, chiamata localmente tufo un sistema abitativo articolato, arrampicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: la Gravina. Strutture edificate, eleganti e articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un *unicum* paesaggistico di grande effetto. I Sassi sono inoltre dominati dal fascino delle chiese rupestri, luoghi mistici dove la religiosità ha determinato l'evoluzione della vita umana, vissuta in ambienti scavati nella roccia, spesso dotati di decori archi-

tettonici raffinati e affascinanti affreschi con elementi di arte orientale. Basti citare la chiesa della Madonna delle Virtù, interamente scavata nella calcarenite pur essendo una basilica in piena regola. Nel 1986 è stato avviato il recupero del rione Sassi, che nel 1993 è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'umanità.

E, come ricordato, Matera lancia al mondo la sua storia di indomita città di cultura grazie alla candidatura e alla designazione, nell'ottobre del 2014, di Capitale europea della cultura per il 2019.

In definitiva, istituire il Parco archeologico della Magna Grecia vuol dire non solo creare tutti i presupposti per una corretta tutela, gestione e fruizione, di spazi di inestimabile pregio ambientale, come quelli ereditati dai luoghi della Magna Grecia, ma vuol dire anche essere adeguatamente pronti a sostenere Matera nell'importante ruolo che andrà a ricoprire a breve agli occhi del mondo intero. Vuol dire attribuire, in definitiva, un valore tangibile a un mondo, quello dell'Italia meridionale greca, vero e proprio vanto per l'Italia intera e sinonimo di cultura e di tradizioni raffinate che influenzarono e per certi versi influenzano tuttora gli usi e i costumi di tutti noi.

A partire da queste considerazioni e dalla convinzione che solo se saremo capaci di valorizzare le energie e le forze esistenti nel sud del Paese potremo dare il nostro contributo per sostenere una grande sfida come quella di Matera capitale della cultura 2019, che ci vede tutti protagonisti e tutti vincitori, auspico una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano).

1. È istituito, d'intesa con la regione Basilicata, il Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano, di seguito denominato « Parco », ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tale fine, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione del Parco e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Per la progettazione della perimetrazione del Parco è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 500.000 euro.

ART. 2.

(Finalità e attività del Parco).

1. L'istituzione e la gestione del Parco perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:

a) conservazione delle testimonianze storiche e culturali dell'area dell'arco ionico lucano;

b) tutela dei siti di interesse geologico, naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;

c) creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale e di nuova occupazione.

2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, in particolare, le seguenti attività:

a) ripristino e riabilitazione ambientali delle aree interessate da attività storiche e culturali;

b) protezione e conservazione dei siti archeologici più rappresentativi con le connesse peculiarità paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche, idrogeologiche e geomorfologiche;

c) protezione e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotipi e di endemismi di processi naturali e di equilibri ecologici, di monumenti naturali e, in generale, di siti e di *habitat* di rilevante interesse;

d) protezione e recupero dei valori archeologici, artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività tradizionali;

e) interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici dei paesi e delle città, con particolare attenzione al restauro dei monumenti e alle emergenze di rilevante valore storico e architettonico, collegati alla cultura, alla storia e alle tradizioni religiose ed etnoantropologiche dell'area dell'arco ionico lucano;

f) catalogazione e valorizzazione dei beni culturali dell'area dell'arco ionico lucano.

3. Le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono realizzate in coerenza con le finalità generali del Parco.

ART. 3.

(Consorzio del Parco).

1. La gestione del Parco, ai fini della realizzazione degli obiettivi e delle attività di cui all'articolo 2, è affidata a un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle atti-

vità culturali e del turismo, dalla regione Basilicata, dalla provincia di Matera e dai comuni interessati rientranti nella perimetrazione del Parco.

2. Il consorzio di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico. La denominazione ufficiale del consorzio è « Consorzio del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano », di seguito denominato « Consorzio ». Il Consorzio ha sede presso uno degli enti locali interessati, del quale si avvale per le strutture e per i mezzi.

3. Il Consorzio è competente allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 2 per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.

4. Sono escluse dall'applicazione della presente legge e dalle competenze del Consorzio le azioni non direttamente riconducibili alle finalità e attività di cui al presente articolo e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, alla bonifica dei siti minerari inquinati, agli interventi di difesa del suolo, nonché a ogni altra attività la cui disciplina e regolamentazione siano già attribuite da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

ART. 4.

(Organi del Consorzio).

1. Gli organi del Consorzio sono individuati dello statuto del medesimo Consorzio. In ogni caso, il Consorzio è dotato dei seguenti organi:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo, di cui fanno parte i sindaci degli enti locali rientranti nella perimetrazione del Parco e il presidente della provincia di Matera;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. È organo di gestione del Consorzio il direttore del Parco, la cui nomina è ef-

fettuata secondo le modalità di conferimento di nomina dei direttori museali stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

3. È organo consultivo del Consorzio il comitato tecnico-scientifico del Parco, composto da dieci esperti in archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con proprio decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 5.

(Regolamento del Parco).

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nei siti costituenti il Parco anche tenendo conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni.

2. Il regolamento del Parco è deliberato dall'organo di amministrazione del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con la regione Basilicata e con gli enti locali partecipanti al Consorzio.

ART. 6.

(Statuto del Parco e regolamento del Consorzio).

1. Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio sono predisposti da una commissione composta da sei componenti:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) un rappresentante della regione Basilicata, su designazione del presidente della regione medesima;

d) un rappresentante della provincia di Matera, su designazione del presidente della provincia medesima;

e) un rappresentante della sovrintendenza competente per i beni culturali e ambientali della provincia di Matera;

f) un rappresentante dei comuni interessati, su designazione dei sindaci dei comuni medesimi.

3. Lo statuto del Parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, della regione Basilicata e degli enti locali partecipanti al Consorzio.

4. La commissione di cui al comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni, è legittimamente insediata quando è designata la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 7.

(Comitato di gestione provvisoria del Parco).

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto del Parco e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio, è costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dai seguenti componenti nominati dal medesimo Ministro con le seguenti modalità:

a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, uno dalla direzione generale archeologica e uno dalla direzione generale musei, su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante della regione Basilicata, su designazione del presidente della regione medesima;

c) un rappresentante della provincia di Matera, su designazione del presidente della provincia medesima;

d) un rappresentante per ciascun ente locale rientrante nella perimetrazione del territorio del Parco;

e) cinque docenti universitari di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche, economia del turismo e geologia, scelti tra quelli indicati dai rettori delle università italiane ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

f) un esperto archeologo designato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) — *International Council on Monuments and sites* (ICOMOS);

g) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Matera.

2. Il comitato di gestione provvisoria del Parco esercita tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il Parco.

3. Il comitato di gestione provvisoria del Parco ha sede presso la provincia di Matera e si avvale delle strutture e dei mezzi della provincia medesima.

ART. 8.

(Redazione del piano del Parco).

1. Entro dodici mesi dall'insediamento, il comitato tecnico-scientifico del Consorzio redige il piano del Parco secondo le procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forn-

ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avvalendosi di un gruppo di progettazione costituito da esperti in archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche.

2. Sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal soprintendente competente per i beni culturali e ambientali della provincia di Matera, relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico, all'ambiente e al paesaggio tipicizzato della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano e sulla base, altresì, di uno studio agronomico, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, e acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifico-archeologica nella zona interessata, il piano del Parco individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco, le opere di sistemazione idraulico-forestale, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per l'attuazione degli obiettivi e delle attività di cui all'articolo 2.

3. Il piano del Parco può ampliare il perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.

4. Il piano del Parco è adottato dal Consorzio, entro dodici mesi dall'affidamento dell'incarico di redazione dello stesso, sentita la soprintendenza competente per i beni culturali e ambientali della provincia di Matera.

5. L'adozione del piano del Parco è resa nota, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggere nella provincia di Matera, mediante pubblicazione di un apposito avviso nel *Bollettino Ufficiale* della regione Basilicata nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.

ART. 9.

(Convenzioni).

1. Il Parco può avvalersi, previa stipulazione di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Basilicata per tutte le attività che si rendono necessarie ai fini dell'attuazione della presente legge.

ART. 10.

(Promozione).

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, il Consorzio può concedere l'uso del nome e dell'emblema del Parco a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015. Per l'avvio delle attività istituzionali del Parco e per il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, nonché del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 500.000 euro per l'anno 2015, a 1.300.000 euro per l'anno 2016 e a 4.500.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro per l'anno 2015 e a 1.300.000 euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 4.250.000 euro per l'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0034130